

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- Regolamento (CE) n. 1022/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, relativo alla fornitura di carne a titolo di aiuto alimentare..... 1
- * **Regolamento (CE) n. 1023/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di palette semplici di legno originarie della Polonia e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori per quanto riguarda tali importazioni..... 4**
- * **Regolamento (CE) n. 1024/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1996/1997..... 18**
- * **Regolamento (CE) n. 1025/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, riguardante le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa..... 20**
- * **Regolamento (CE) n. 1026/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici della Nomenclatura combinata 3102 10 10 e 3102 10 90 a 3102 90 00 originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio..... 25**
- * **Regolamento (CE) n. 1027/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, che determina, per la campagna 1997, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del primo acconto del premio nonché l'ammontare di un acconto dell'aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità..... 27**
- * **Regolamento (CE) n. 1028/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2047/84 che fissa i centri di intervento del riso diversi da Vercelli e abrogazione del regolamento (CEE) n. 3406/93 che stabilisce le varietà di riso indica agli effetti dell'intervento..... 29**

* Regolamento (CE) n. 1029/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità	30
* Regolamento (CE) n. 1030/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 414/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania	32
* Regolamento (CE) n. 1031/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi	34
Regolamento (CE) n. 1032/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	36
Regolamento (CE) n. 1033/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura sono soddisfatte le domande di titoli di esportazione pendenti	38
Regolamento (CE) n. 1034/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	39
* Direttiva 97/26/CE del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida	41

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/350/CE:

* Decisione della Commissione, del 29 maggio 1997, che modifica la decisione 92/160/CEE recante misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi e che abroga la decisione 96/487/CE relativa a misure protettive contro la durina in Russia (')	44
--	----

(') Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1022/97 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1997
relativo alla fornitura di carne a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato carne bovina in proprio succo ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽³⁾;

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di carne, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 280/96.
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Cuba.
6. **Prodotto da mobilitare:** Carne bovina in proprio succo.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (5):** —
8. **Quantitativo globale (t):** 155.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (7) (8):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (15.0 A, B e C.2)
GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (VII.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 28. 7 al 17. 8. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 23. 6. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7. 7. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 11 al 31. 8. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):**

Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile esclusivamente ai prodotti designati dal codice prodotto 1602 50 39 9425 di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87 (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/96 (GU n. L 305 del 27. 11. 1996, pag. 1). L'importo della restituzione è quello applicabile alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).

- (5) Prodotto a base di carne, non meno del 60 % chimicamente magro, stabile a temperatura ambiente (salato, inscatolato e cotto), composto esclusivamente di carni bovine e di vitello, che soddisfa alle condizioni della direttiva del Consiglio n. 77/99/CEE, allegato B, capitolo II, (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 60), e conforme, dopo cottura, alle seguenti caratteristiche:
- umidità massima: 70 %;
 - sostanze proteiche: non meno del 13,5 %; le proteine del collagene non debbono costituire più del 35 % del contenuto proteico globale;
 - grassi: non più del 20 %;
 - sale: non più del 2 %; 50 ppm di nitrati totali, espressi in nitrito di sodio;
 - zucchero: non più dell'1 %;
 - ceneri: non più del 2,5 %.

Il prodotto non deve contenere ossa, legamenti, cartilagini, peli o sostanze estranee, né alcun additivo, in particolare addensanti diversi dal collagene dei tendini delle carni bovine. Al taglio, esso deve presentarsi sotto forma di prodotto modellato consistente (pezzi da 15 a 30 mm), contenente una quantità limitata di carne tritata. Inoltre, esso non deve presentare odori o sapori sgradevoli.

Durata di conservazione garantita: non inferiore a 4 anni dopo la fabbricazione.

- (6) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
- certificato sanitario.
- (7) In deroga al disposto della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 114, il testo del punto VII. A. 3. c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"», e il testo del punto VII. A. 3. b) dal seguente: «la denominazione "carne bovina in proprio succo" (in spagnolo: "carne bovina en su jugo")».
- (8) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko Locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 1023/97 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1997

che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di palette semplici di legno originarie della Polonia e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori per quanto riguarda tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel luglio 1995, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di palette semplici di legno originarie della Polonia.

Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dall'impresa Anton Heggenstaller AR, Unterbernbach/Bayern, Germania, per conto della Fédération des fabricants de palettes et emballages en bois (FEFPEB), federazione rappresentante tutte le associazioni di produttori che ne fanno parte in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito, nonché numerosi singoli produttori comunitari. La denuncia conteneva elementi di prova relativi a pratiche di dumping sul prodotto in questione originario della Polonia e al grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

- (2) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e i denunziati, dell'apertura di un'inchiesta e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite.
- (3) Si è deciso di procedere ad un campionamento degli esportatori e dei produttori comunitari a causa

del numero elevato di operatori economici interessati. La Commissione ha inviato questionari alle imprese selezionate per il campione di esportatori, agli esportatori che hanno chiesto un trattamento individuale, ad un importatore della Comunità collegato a detti esportatori e alle imprese selezionate per il campione di produttori comunitari.

- (4) La Commissione ha verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle risultanze preliminari e ha svolto inchieste presso le sedi di un certo numero di produttori nella Comunità e di produttori/esportatori in Polonia, nonché nella sede di un importatore della Comunità collegato a esportatori polacchi. I produttori/esportatori polacchi e l'importatore collegato della Comunità oggetto dell'esame sono elencati in appresso:

a) produttori/esportatori polacchi:

- PPHU Alpa, Spolka z o o, Dobrzyca,
- PPHiU Eldagran, Slawoborze,
- Intur-Kfs, Spolka z o o, Inowroclaw,
- ZPH Palettenwerk Kazimierz Kozik, Bystra Podhalanska,
- Paletex, Roman Panasiuk, Warszawa,
- PPHU Palimex, Spolka z o o, Wiloszakowice,
- RSP Rzecko, Choszczno,
- Sabelmar Import-Export, Konczyce Male,
- Tor-Pal, Spolka z o o, Kwidzyn,
- ZPPD, Zielona Gora;

b) importatore comunitario:

- Pallettenservice Brigitte Möncke, Amburgo, Germania.

- (5) Data l'ampiezza della crisi dell'industria comunitaria accertata durante l'inchiesta relativa al pregiudizio, non è parso opportuno menzionare singolarmente le imprese del campione di produttori comunitari (considerandi 33 e 34) specificandone i nomi nel presente regolamento. Tale divulgazione avrebbe potuto danneggiare i rapporti commerciali da esse intrattenuti con clienti e fornitori.

- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 («periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio riguarda il periodo dal 1° gennaio 1991 alla fine del periodo dell'inchiesta.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 178 del 13. 7. 1995, pag. 6.

(7) Il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria e il dumping praticato dagli esportatori polacchi sono stati determinati sulla base di dati raccolti sul territorio della Comunità inclusi i nuovi Stati membri, Austria, Finlandia e Svezia, precedente il 1° gennaio 1995, data della loro adesione. Infatti, visto che le eventuali misure sarebbero applicabili alle importazioni nella Comunità nel suo insieme, l'inchiesta deve anch'essa riguardare tutta la Comunità;

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(8) I prodotti in esame sono le palette di carico semplici di legno di cui al codice NC 4415 20 20. Si tratta di piattaforme portatili di legno utilizzate per la movimentazione, l'immagazzinamento e il trasporto di merci e materiali. Le palette semplici di legno sono fabbricate su misura o presentano specifiche standard, come la palette-EUR, che costituisce il tipo standard principale per quanto riguarda i quantitativi commercializzati, e i vari tipi di palette-CP, segnatamente CP1, CP3 et CP5.

(9) È stato appurato che tutti i tipi di palette, venduti sul mercato polacco, esportati dalla Polonia verso la Comunità o prodotti dall'industria comunitaria, hanno un uso identico e che le loro caratteristiche materiali e tecniche di base sono identiche o estremamente simili. Di conseguenza, tutte queste palette sono state considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»).

C. DUMPING

1. Campionamento

(10) Dato il numero elevato di produttori/esportatori polacchi che ha manifestato l'intenzione di collaborare al procedimento e che ha trasmesso informazioni sufficienti (56 imprese), la Commissione ha deciso di limitare l'inchiesta ad un numero adeguato di parti e ha selezionato un campione rappresentativo di otto imprese sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione e ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base. La selezione definitiva è stata effettuata su consultazione e con il consenso del denunziante, delle autorità polacche e degli esportatori polacchi che hanno collaborato.

Le otto imprese selezionate sono:

- PPHiU Eldagran, Slawoborze,
- Eurohandels, Spolka z o o, Szczecin,

- Intur-Kfs, Spolka z o o, Inowroclaw,
- Biuro Handlowe Jawar Export-Import, Trzebnica,
- ZPH Palettenwerk Kazimierz Kozik, Bystra Podhalanska,
- RSP Rzecko, Choszczno,
- Sabelmar Import-Export, Konczyce Male,
- ZPPD, Zielona Gora.

(11) Inoltre, due esportatori polacchi non inclusi nel campione hanno chiesto un trattamento individuale nell'ambito del procedimento. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, la Commissione ha accolto la richiesta visto che, in particolare, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 384/96 il procedimento non era soggetto ai termini previsti e quindi gli esami individuali non avrebbero impedito di completare in maniera tempestiva l'inchiesta. Le imprese che hanno ottenuto un trattamento individuale sono:

- PPHU Alpa, Spolka z o o, Dobrzyca,
- PPHU Palimex, Spolka z o o, Wloszakowice.

(12) Un esportatore polacco incluso nel campione non ha risposto al questionario. Un altro esportatore polacco, che non produceva palette né le vendeva sul mercato interno, ha risposto al questionario, ma i suoi fornitori, la cui cooperazione era necessaria per la determinazione del valore normale, hanno rifiutato di collaborare. Di conseguenza, la Commissione è stata costretta a non tener conto dei dati presentati dall'esportatore in questione.

(13) In tale contesto, la Commissione ha ritenuto opportuno aggiungere al campione iniziale altri due produttori per aumentare il carattere rappresentativo del campione sia in termini quantitativi che per quanto riguarda le condizioni del mercato interno polacco delle palette.

Le due nuove imprese selezionate sono:

- Paletex, Roman Panasiuk, Warszawa,
- TOR-PAL, Spolka z o o, Kwidzyn.

(14) Un certo numero delle imprese inserite nel campione ed alcune delle altre imprese che hanno collaborato sono membri dell'Associazione polacca dei produttori di palette-EUR ed hanno chiesto un trattamento distinto rispetto ai non associati sostenendo che la probabilità di pratiche antidumping era assai maggiore presso questi ultimi, in quanto piccoli produttori non organizzati.

(15) Tuttavia, l'inchiesta ha dimostrato che non esistono differenze significative tra i due gruppi di imprese, tali da giustificare un trattamento distinto.

2. Valore normale

- (16) In generale, il valore normale ha dovuto essere costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base visto che le vendite sul mercato interno non erano state effettuate in quantitativi sufficienti oppure nel corso di normali operazioni commerciali. Nel costruire il valore normale per un determinato tipo di paletta, le spese generali, amministrative e di vendita (spese GAV) realmente sostenute dal produttore interessato per quanto riguarda le vendite sul mercato interno di questo tipo o di altri tipi sono state utilizzate sempre e quando tali vendite erano state effettuate in quantitativi sufficienti. I profitti realizzati dal produttore interessato nel quadro delle vendite sul mercato interno di altri tipi sono stati utilizzati se queste vendite erano state effettuate in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali. Negli altri casi, l'importo delle spese GAV ed i profitti sono stati calcolati facendo riferimento alla media ponderata delle spese e dei profitti degli altri produttori oggetto dell'inchiesta per le vendite sul mercato interno dei tipi comparabili.
- (17) Nel caso di un solo produttore è stato possibile basare il valore normale per tutti i tipi esportati verso la Comunità, sui prezzi realmente applicati sul mercato interno ad acquirenti indipendenti per le corrispondenti vendite dei tipi comparabili, visto che queste vendite erano state effettuate in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali.
- (18) Per quanto riguarda un tipo esportato verso la Comunità dagli otto produttori oggetto dell'inchiesta, si è constatato che sei di questi produttori non hanno venduto un tipo comparabile sul mercato interno in quantitativi sufficienti oppure nel corso di normali operazioni commerciali. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, il valore normale del tipo in questione per cinque delle sei imprese è stato determinato sulla base del prezzo medio ponderato degli altri due produttori oggetto dell'inchiesta che hanno venduto sul mercato interno il tipo in questione in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali. Per quanto riguarda la sesta impresa, il valore normale è stato costruito seguendo la metodologia citata al punto 16, visto che il prezzo medio ponderato degli altri due produttori risultava inferiore al costo di produzione dell'impresa per il tipo venduto su mercato interno in quantitativi sufficienti.

3. Prezzo all'esportazione

- (19) In generale, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili

per le palette vendute per l'esportazione a importatori indipendenti della Comunità.

- (20) Un produttore ha venduto parte delle sue palette ad un'impresa non collegata con sede in Polonia che in seguito ha esportato il prodotto verso la Comunità. In considerazione del fatto che il produttore era consapevole della destinazione finale delle palette, queste ultime sono state considerate come vendute dal produttore in questione per l'esportazione verso la Comunità. Il prezzo all'esportazione per le vendite in oggetto è stato quindi determinato sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili dall'esportatore polacco non collegato al produttore oggetto dell'inchiesta.
- (21) Due produttori hanno effettuato tutte le loro esportazioni verso la Comunità con lo stesso importatore collegato a prezzi considerati non attendibili. Di conseguenza, è stato deciso di costruire il prezzo all'esportazione di questi produttori in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. Per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita da parte dell'importatore e per i profitti conseguiti. Il margine di profitto è stato stimato in riferimento al profitto di norma realizzato da un importatore indipendente nella Comunità.

4. Confronto

- (22) La media ponderata del valore normale per tipo di paletta è stata messa a confronto con la media ponderata dei prezzi all'esportazione di tutte le transazioni di esportazione verso la Comunità per il tipo comparabile, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base. Il confronto è stato effettuato su base franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, la Commissione ha tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, influivano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi.
- (23) Due produttori hanno chiesto un adeguamento per le differenze inerenti agli sconti. La Commissione non ha effettuato questo adeguamento visto che i produttori non sono stati in grado di dimostrare che gli sconti in questione erano stati realmente accordati o concordati.
- (24) Numerose imprese hanno chiesto un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale tra le vendite effettuate sul mercato d'esportazione e quelle sul mercato interno sulla base del fatto che nella Comunità esse vendevano esclusivamente a operatori commerciali mentre in Polonia vendevano esclusivamente o principalmente ad utilizzatori finali.

Per quanto riguarda uno dei due produttori per i quali il valore normale è stato basato sui prezzi da loro praticati sul mercato interno, la Commissione non ha effettuato adeguamenti per le differenze relative allo stadio commerciale visto che non è stato possibile accertare differenze costanti ed evidenti dei prezzi e delle funzioni dei venditori per i diversi stadi commerciali nel mercato interno. Per quanto riguarda tuttavia l'altro produttore, sebbene non sia stato possibile quantificare una differenza esistente nello stadio commerciale a causa dell'assenza di più di uno stadio nel mercato interno, è stato effettuato un adeguamento speciale. Per quanto riguarda i produttori per i quali si è dovuto costruire il valore normale, non è stato necessario alcun adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, in quanto il valore normale era stato determinato allo stadio commerciale delle vendite per l'esportazione.

- (25) Per quanto riguarda la conversione delle fatture di esportazione — espresse in valuta comunitaria (principalmente DEM) — in valuta polacca (Zloty), quattro produttori hanno chiesto di utilizzare il tasso di cambio vigente sessanta giorni dopo la data della fattura invece del tasso di cambio della data della fattura. A sostegno di questa richiesta le imprese hanno fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j) del regolamento di base e alla continua svalutazione dello Zloty durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione non ha effettuato l'adeguamento visto che l'obiettivo dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j) è quello di concedere agli esportatori tempo per modificare i loro prezzi all'esportazione in funzione di sensibili variazioni dei cambi. Di conseguenza, questo articolo non prevede un adeguamento per le variazioni dei cambi che si verificano dopo la data della vendita.

5. Margini di dumping

a) Produttori del campione che hanno collaborato

- (26) Il confronto di cui al punto 22 indica l'esistenza di pratiche di dumping per sei produttori. Per due produttori non è stato accertato alcun dumping. I margini di dumping provvisori per gli otto produttori, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, sono i seguenti:

— PPHiU Eldagran, Slawoborze	4,9 %
— Intur-Kfs, Spolka z o o, Inowroclaw	9,7 %
— ZPH Palettenwerk Kazimierz Kozik, Bystra Podhalanska	4,0 %
— RSP Rzeko, Choszczno	0,0 %
— Sabelmar Import-Export, Konczyce Male	9,8 %

— Paletex, Roman Panasiuk, Warszawa	9,8 %
— Tor-Łal, Spolka z o o, Kwidzyn	0,0 %
— ZPPD, Zielona Gora	10,6 %

b) Produttori cui è stato applicato un trattamento individuale

- (27) Il confronto succitato dimostra l'esistenza di dumping per quanto riguarda i due produttori cui è stato applicato un trattamento individuale (PPHU Alpa, Spolka z o o, Dobrzyca e PPHU Palimex, Spolza z o o, Wloszakowice). I due produttori sono indirettamente collegati attraverso lo stesso importatore collegato e di conseguenza ad essi è stato attribuito un unico margine di dumping per eliminare la possibilità che in futuro le esportazioni verso la Comunità vengano effettuate attraverso l'impresa alla quale fosse stato applicato il margine di dumping inferiore. Questo unico margine di dumping è stato determinato sulla base della media ponderata dei margini di dumping individuali dei produttori ed è pari al 6,3 %.

c) Produttori non inseriti nel campione che hanno collaborato

- (28) Per determinare il margine di dumping da applicare ai produttori polacchi non inclusi nel campione che hanno collaborato, la Commissione ha calcolato un margine di dumping medio ponderato per i produttori del campione, come indicato all'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base.
- (29) Ai fini del calcolo, non si è tenuto conto dei margini minimi e dei margini stabiliti sulla base dei dati disponibili, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base.
- (30) Il calcolo ha dato un margine di dumping medio ponderato del 6,3 %.

d) Imprese che non hanno collaborato

- (31) Per i due esportatori inseriti nel campione che non hanno collaborato all'inchiesta e per gli altri produttori polacchi che non hanno collaborato, i margini di dumping provvisori hanno dovuto essere determinati sulla base dei dati disponibili. A tal fine è stato utilizzato il margine di dumping più elevato accertato per i produttori soggetti all'inchiesta, ossia il 10,6 %. Infatti, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6 del regolamento di base, costituirebbe un premio all'omessa collaborazione, nonostante la parte considerevole delle esportazioni totali dalla Polonia verso la Comunità proveniente dai produttori che hanno collaborato, presumere che il margine di dumping attribuibile alle imprese che non hanno collaborato o che non si sono manifestate sia inferiore al margine più elevato accertato per un produttore che ha collaborato.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Definizione

- (32) I produttori comunitari che hanno appoggiato la denuncia nel quadro del presente procedimento realizzano una parte maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in questione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

Secondo un importatore, numerosi produttori della Comunità importavano dalla Polonia le palette presuntivamente oggetto di dumping. L'inchiesta tuttavia ha dimostrato che i quantitativi di palette importate dalla Polonia da alcuni produttori comunitari erano relativamente ridotti rispetto al volume della produzione di questi produttori il cui interesse principale si concentrava chiaramente sulla produzione di palette nella Comunità. Le limitate importazioni in questione costituivano una reazione di difesa contro le importazioni a basso prezzo dalla Polonia.

Di conseguenza, non sarebbe giustificato escludere i produttori che importano palette dalla Polonia dalla stima dell'industria comunitaria. I produttori comunitari che hanno appoggiato la denuncia rappresentano quindi l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

2. Campionamento

- (33) Dato il gran numero di imprese che hanno appoggiato la denuncia, situate principalmente in Francia, in Germania, in Italia, nei Paesi Bassi, in Svezia, nel Regno Unito e in Portogallo, è stata adottata la seguente impostazione: in primo luogo sono stati individuati come rappresentativi di tutto il mercato comunitario i mercati francese, italiano, olandese e tedesco. Infatti questi (in appresso «mercati selezionati») rappresentano complessivamente la grande maggioranza del totale della produzione comunitaria e del totale delle importazioni comunitarie dalla Polonia del prodotto interessato, ossia oltre il 70 % del totale della produzione e oltre l'85 % del totale delle importazioni dalla Polonia.
- (34) Successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, l'inchiesta relativa alla situazione dei produttori dell'industria comunitaria aventi sede nei mercati selezionati è stata limitata ad alcuni di essi attraverso il campionamento.

Il campione di produttori selezionato (in appresso «il campione») copre un volume rappresentativo della produzione e delle vendite dell'industria comunitaria che la Commissione ha ritenuto possibile esaminare entro un periodo di tempo ragionevole. Il campione è formato da nove produttori con sede nei mercati selezionati, scelti tra quelli che hanno appoggiato la denuncia.

Tre produttori sono stati selezionati in Germania e due in ciascuno degli altri tre mercati selezionati.

La selezione è stata effettuata sulla base del fatturato, dell'ubicazione geografica nell'insieme dei quattro Stati membri e in ciascuno di essi, e della gamma di prodotti.

Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, tutte le parti interessate sono state informate della selezione e non hanno sollevato obiezioni.

E. PREGIUDIZIO

- (35) Sulla base della definizione dell'industria comunitaria e del campione di cui ai punti precedenti, il pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento di base è stato accertato sulla base di due categorie di informazioni: la prima categoria riguarda la situazione dell'industria comunitaria e delle vendite in questione, la quota di mercato, la produzione, la capacità, l'utilizzazione degli impianti e gli indicatori di occupazione. Le informazioni pertinenti sono state raccolte e verificate presso le associazioni nazionali del settore delle palette e le autorità degli Stati membri. La seconda categoria di dati riguarda gli indicatori del pregiudizio connessi con i risultati delle singole imprese del campione, la loro redditività, l'evoluzione dei prezzi, la sottoquotazione e le vendite sotto costo. I dati pertinenti forniti dal campione sono stati verificati sulla base delle informazioni ottenute dalle autorità degli Stati membri e dalle associazioni nazionali del settore.

Per la determinazione dei fattori di pregiudizio relativi all'industria comunitaria non si è tenuto conto delle importazioni di palette polacche effettuate da produttori comunitari.

1. Consumo comunitario

- (36) Il consumo totale della Comunità è stato determinato sommando le importazioni totali di palette nella Comunità alle vendite totali di palette fabbricate nella Comunità e sottraendo il totale delle esportazioni comunitarie di palette verso i paesi terzi. Dal 1991 al 1994, il consumo, in tonnellate, è stato stabile, mantenendosi a circa 5 200 000 t.

2. Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

- (37) Dal 1991 alla fine del periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni dalla Polonia è passato da 297 000 t a 557 000 t, con un aumento pari all'87 %.
- (38) Per quanto riguarda la quota di mercato, la Commissione ha stabilito che la quota del mercato comunitario delle importazioni polacche oggetto di dumping è aumentata dal 5,7 % al 10,6 %, ossia dell'86 %.

3. Livello e confronto dei prezzi nella Comunità

a) Prezzo medio delle importazioni polacche oggetto di dumping

(39) Il prezzo medio all'importazione delle palette polacche per tonnellata su base globale, ossia per tutti i diversi modelli di palette importate, calcolato sulla base delle statistiche Eurostat relative alle importazioni, è calcolato da 212 ECU nel 1991 a 157 ECU durante il periodo dell'inchiesta, ossia del 26 %.

(40) Il prezzo cif medio per tonnellata per il periodo dell'inchiesta, calcolato sulla base dei dati presentati dagli esportatori polacchi del campione che hanno collaborato, è risultato pari a 158 ECU per tonnellata e quindi in linea con il prezzo medio all'importazione determinato per tutte le importazioni polacche.

b) Evoluzione dei prezzi dell'industria comunitaria

(41) È stato accertato che l'evoluzione globale dei prezzi di tutti i tipi di palette venduti dal campione nella Comunità tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta indicava un calo del 7,5 %.

(42) Inoltre, è stata esaminata l'evoluzione dei prezzi applicati dal campione sui mercati selezionati, sui quali le importazioni polacche erano particolarmente presenti. Questa analisi è stata effettuata per i modelli di palette che rappresentano la maggioranza delle importazioni polacche e delle vendite del campione nella Comunità, ossia le palette EUR e le palette di tipo CP1, CP3 e CP5. L'analisi ha dimostrato che durante il periodo succitato, i prezzi del campione sono scesi di oltre il 15 %.

c) Sottoquotazione

(43) I prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti della Comunità applicati agli esportatori polacchi oggetto dell'inchiesta sono stati messi a confronto con i prezzi applicati dal campione per modelli identici, nei mercati selezionati e allo stesso stadio commerciale.

I modelli identici messi a confronto erano le palette di tipo EUR e di tipo CP1, CP3 e CP5.

(44) Le vendite dei tipi di palette succitate rappresentavano la maggior parte del fatturato totale del campione durante il periodo dell'inchiesta. È stato inoltre accertato che i modelli indicati erano anche ampiamente rappresentativi del fatturato globale delle esportazioni verso la Comunità effettuate dagli esportatori polacchi oggetto dell'inchiesta durante lo stesso periodo.

(45) Su tale base, per gli esportatori polacchi succitate sono stati determinati margini medi di sottoquotazione dal 2 % al 31 %. Il margine di sottoquotazione

medio ponderato, espresso come percentuale del prezzo di rivendita del campione, si situa attorno al 14 %.

4. Situazione dell'industria comunitaria

a) Vendite

(46) Le vendite dell'industria comunitaria dal 1991 al periodo dell'inchiesta sono scese del 7 % per quanto riguarda il volume, ossia da 2 921 000 t circa a 2 716 000 t.

b) Quota di mercato

(47) A causa del succitato calo delle vendite, la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 55,8 % nel 1991 al 51,6 % nel 1994, ossia del 7,5 %.

c) Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

(48) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, la produzione dell'industria comunitaria è scesa del 6,6 %, da 2 861 000 t a 2 674 000 t.

Durante lo stesso periodo la capacità totale dell'industria comunitaria è rimasta stabile a circa 3 100 000 t. Tuttavia l'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è scesa di oltre cinque punti percentuali, dal 91 % all'86 %.

d) Occupazione

(49) Tra il 1991 e il 1994, il numero di persone occupate dall'industria comunitaria è calato di 2 800 unità, ossia del 14 %. È stato inoltre accertato che durante lo stesso periodo più di 100 piccole e medie imprese del settore hanno chiuso nella Comunità.

e) Redditività

(50) Il profitto medio sulle vendite per il prodotto in esame è sceso dall'1,5 % del fatturato nel 1991 a perdite del 2,9 % durante il periodo dell'inchiesta.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

(51) Tutti i fattori relativi al pregiudizio hanno registrato un deterioramento durante l'intero periodo in esame. In particolare è stato accertato che l'industria comunitaria ha registrato un calo dei prezzi di vendita e perdite finanziarie. Si giunge a questa conclusione nonostante il fatto che alcuni fattori relativi al pregiudizio, come le vendite, siano migliorati dal 1993 fino al periodo dell'inchiesta. Questo miglioramento va visto peraltro alla luce di una ripresa del mercato del 9 % durante lo stesso periodo.

- (52) Sebbene l'industria comunitaria abbia abbassato in misura significativa i prezzi, dal 1991 al 1994, in un mercato in stagnazione, essa ha perso parte della sua quota di mercato mentre parallelamente quella degli esportatori polacchi è aumentata ininterrottamente.

La produzione dell'industria comunitaria, nonché il volume delle vendite e l'utilizzazione degli impianti, sono anch'essi diminuiti. L'occupazione risulta aver subito un forte calo e la diminuita redditività, combinata con una perdita sulle vendite, ha avuto effetti negativi sul flusso di cassa e sulla capacità dell'industria comunitaria di trovare capitali.

- (53) L'analisi dei fattori relativi al pregiudizio indica che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio durante il periodo considerato.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (54) La Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato provocato dalle importazioni polacche oggetto di dumping oppure se altri fattori abbiano provocato o contribuito a provocare tale pregiudizio, per evitare di attribuire alle importazioni oggetto di dumping in questione il pregiudizio eventualmente provocato da altri fattori.

Gli altri fattori che possono avere inciso sulla situazione dell'industria comunitaria sono la concorrenza di altri produttori della Comunità, le importazioni originarie di altri paesi terzi e il contesto economico, in particolare una possibile contrazione della domanda, durante tutto il periodo cui si riferisce l'inchiesta.

1. Impatto delle importazioni oggetto di dumping

- (55) È stato accertato che le palette prodotte nella Comunità e quelle importate dalla Polonia sono in concorrenza diretta sul mercato comunitario. La concorrenza si verifica essenzialmente a livello del prezzo, visto che le palette presentano essenzialmente specifiche standard e che non esistono differenze significative per quanto riguarda la qualità tra le palette importate e quelle prodotte nella Comunità. I due prodotti sono destinati agli stessi acquirenti e sono venduti utilizzando canali di vendita simili su tutto il mercato comunitario. Di conseguenza, nel quadro di un mercato così trasparente, la presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping ha avuto un impatto negativo diretto sulla situazione dell'industria comunitaria durante il periodo considerato.
- (56) Come emerge dalle suesposte risultanze relative al pregiudizio, il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria per quanto riguarda le vendite, la produzione, la quota di mercato, l'occu-

pazione e la redditività coincide con l'aumento del volume delle importazioni polacche a prezzi bassi, notevolmente inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria.

- (57) Per illustrare l'impatto delle importazioni polacche oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha analizzato separatamente, a livello globale, gli indicatori relativi al pregiudizio pertinenti all'industria comunitaria nei mercati selezionati, in cui le palette polacche a basso prezzo erano maggiormente presenti.

In questi mercati, è stato appurato che le importazioni originarie della Polonia sono aumentate dell'88 % dal 1991 al 1994, mentre l'industria comunitaria ha preso il 12 % della sua quota di mercato, il volume delle sue vendite è calato dell'11 %, la sua produzione del 12 %, l'utilizzazione degli impianti del 9 % e l'occupazione del 22 %.

- (58) Il livello di deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria nei mercati selezionati è ancora più forte di quello constatato in questa industria per quanto concerne tutto il mercato comunitario. Questa conclusione è corroborata dalla superiore erosione dei prezzi subita in quei mercati dall'industria comunitaria, come descritto al considerando 42.
- (59) Inoltre, l'analisi dei risultati degli esportatori polacchi e dell'industria comunitaria su tutto il mercato comunitario, durante il calo del consumo nel 1993 o la ripresa nel 1994, indica che le importazioni oggetto di dumping originarie della Polonia hanno avuto un'incidenza negativa costante e grave sull'industria comunitaria.
- (60) In effetti, nonostante un calo del consumo superiore al 5 % nel 1993 rispetto al 1992, il volume delle importazioni dalla Polonia è aumentata dell'8 % e la relativa quota di mercato di due punti percentuali, mentre il prezzo medio delle importazioni polacche è sceso del 12 %. Durante lo stesso periodo le vendite e la produzione dell'industria comunitaria sono scese del 3 % nonostante un calo dei prezzi medi di vendita dell'8 %. Questo contesto ha provocato un ulteriore aggravamento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria come indicato dai risultati negativi registrati nel 1993 (perdite del 2,7 % sul fatturato).
- (61) Nel 1994 (periodo dell'inchiesta) nonostante un aumento del 9 % del consumo rispetto al 1993, le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate solo del 5 %, provocando un'ulteriore perdita della quota di mercato del 2 % e risultati finanziari negativi nonostante un aumento del prezzo di vendita del 4 %. Contemporaneamente, gli esportatori polacchi hanno continuato a ridurre i loro prezzi di vendita, aumentando in tal modo le loro vendite del 34 % e la loro quota di mercato del 39 %.

- (62) Le conclusioni dell'analisi dettagliata suesposta e il nesso causale tra il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni polacche oggetto di dumping sono corroborati dalle risultanze relative alla situazione dell'industria comunitaria nei mercati selezionati, nei quali l'incidenza negativa delle importazioni polacche oggetto di dumping è più forte.

2. Altri fattori

a) *Situazione degli altri produttori della Comunità*

- (63) L'analisi della situazione degli altri produttori della Comunità ha dimostrato che, durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio, l'andamento dei fattori relativi al pregiudizio per questi produttori è stato negativo dal 1992 fino al periodo dell'inchiesta: la loro quota di mercato è calata dal 34,7 % al 33,3 % ossia del 4 %, l'occupazione è calata del 5 % e l'utilizzazione degli impianti del 4 %.

Dalle informazioni disponibili non si può dedurre che gli altri produttori della Comunità utilizzino tecnologie più sviluppate o più efficienti rispetto al resto dell'industria delle palette. Di conseguenza, visto che le eventuali differenze tra i risultati produttivi dei produttori comunitari denunziati e di quelli non denunziati sono estremamente limitate, il pregiudizio subito dai produttori denunziati non può essere il risultato della loro insufficiente efficienza in termini di costi o di produzione.

Tuttavia, in genere, gli altri produttori non si limitano alla fabbricazione delle palette, ma hanno un'attività commerciale diversificata (ad esempio legname ed altre merci collegate, palette lavorate, ecc.), cosa che spiega la loro situazione leggermente migliore rispetto a quella dei produttori denunziati durante il periodo dell'inchiesta.

- (64) Va sottolineato che le palette vendute da gran parte degli altri produttori della Comunità sono destinate ad acquirenti locali che ordinano piccoli quantitativi di merce, mentre i produttori denunziati in genere riforniscono acquirenti che ordinano grandi quantitativi di palette. Di conseguenza, la concorrenza tra i due gruppi di produttori comunitari era piuttosto limitata. L'andamento negativo degli indicatori del pregiudizio per gli altri produttori comunitari corrobora quindi la conclusione che anch'essi hanno subito l'effetto negativo delle importazioni polacche oggetto di dumping.

b) *Altre importazioni nella Comunità*

- (65) Dal 1991 al periodo dell'inchiesta, le altre importazioni nella Comunità, in particolare quelle dall'Ungheria, dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia,

che rappresentano in totale il 75 % di tutte le altre importazioni di palette nella Comunità, sono scese del 33 %. Il loro prezzo medio all'importazione si è mantenuto alquanto stabile e la diminuzione della loro quota di mercato, da 6 punti percentuali nel 1991 a 4 punti percentuali durante il periodo dell'inchiesta, ha avvantaggiato esclusivamente gli esportatori polacchi. Di conseguenza il loro eventuale impatto sull'industria comunitaria è stato estremamente limitato.

c) *Contesto economico*

- (66) L'inchiesta ha dimostrato che la recessione generale nella Comunità ha provocato anche una contrazione del mercato delle palette, principalmente nel 1993 come indica l'andamento del consumo delle palette sul mercato comunitario. Tuttavia, dato il suo carattere generale, questa situazione avrebbe dovuto influire su tutti gli operatori economici in maniera analoga. Dall'analisi suesposta risulta invece che ciò non si è verificato per quanto riguarda l'incidenza sulle importazioni polacche nel mercato comunitario, che sono aumentate, e sulle vendite dell'industria comunitaria, che sono calate.

- (67) In effetti, i risultati dell'inchiesta sul pregiudizio indicano che durante tutto il periodo dell'inchiesta le importazioni polacche hanno avuto un'incidenza negativa sulla situazione dell'industria comunitaria, sia durante la recessione che in seguito, quando gli effetti della crisi sono praticamente scomparsi durante il 1994.

Infatti, nonostante una notevole ripresa del mercato nel 1994 rispetto all'anno precedente, la situazione generale dell'industria comunitaria è peggiorata a causa dell'aumento del volume delle importazioni e del basso livello dei prezzi polacchi che, contrariamente all'andamento generale, sono calati ulteriormente in questo periodo impedendo la ripresa dell'industria comunitaria.

Di conseguenza, anche se la recessione nella Comunità può aver indebolito l'industria comunitaria e tutti gli altri operatori economici, tuttavia le importazioni polacche hanno chiaramente impedito una ripresa durante il miglioramento generale iniziato nel 1994.

3. Conclusioni sul nesso causale

- (68) Visto che le palette sono tecnicamente un prodotto semplice e che le palette esportate verso la Comunità originarie della Polonia e quelle prodotte dall'industria comunitaria e vendute sul mercato comunitario sono prodotti simili venduti attraverso canali di vendita simili nella Comunità, la Commissione ritiene che le importazioni in dumping di palette polacche abbiano avuto un'incidenza negativa su tutto il mercato comunitario.

Questa incidenza è stata potenziata dal fatto che il mercato delle palette è trasparente e che quindi i prezzi bassi sono perfettamente noti agli acquirenti tradizionali e a quelli potenziali dei produttori comunitari e degli esportatori polacchi.

- (69) Per questi motivi e sulla base dell'analisi dettagliata esposta nei punti precedenti, la Commissione conclude che le importazioni polacche oggetto di dumping hanno provocato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni generali

- (70) Nonostante le informazioni limitate presentate dalle parti interessate o altrimenti ottenute dalla Commissione, è stata effettuata una valutazione di tutti i vari interessi degli operatori economici della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato a titolo provvisorio se, nonostante il pregiudizio accertato, provocato dalle importazioni oggetto di dumping, fosse possibile concludere chiaramente che l'applicazione di misure antidumping provvisorie non era nell'interesse della Comunità.

A tal fine la Commissione ha esaminato l'impatto di eventuali misure e le conseguenze che si avrebbero qualora non fosse adottata nessuna misura.

2. Conseguenze per l'industria comunitaria

- (71) La Commissione ha accertato che l'industria comunitaria, pur essendo competitiva e globalmente efficiente, ha registrato durante il periodo in esame un deterioramento della sua situazione economica, come indicato chiaramente dalle vendite sottoconto e dal calo dei prezzi e dalle perdite finanziarie subite.
- (72) In assenza di misure, è certo che la situazione di numerosi produttori comunitari, principalmente piccole e medie imprese, peggiorerebbe ulteriormente e che alcune imprese dovrebbero chiudere. Questa previsione è avvalorata dal numero di imprese costrette a chiudere di recente, come indicato al considerando 49. Tale evoluzione provocherebbe un calo della concorrenza e dell'occupazione nel mercato comunitario.

3. Effetti sull'industria a monte

- (73) L'industria del legname, fornitrice della materia prima principale per la produzione delle palette, dipende in larga misura dalle vendite all'industria delle palette. La parziale scomparsa di quest'ultima avrebbe quindi una notevole incidenza negativa per quanto riguarda la redditività e l'occupazione su tutta l'industria del legname, che dunque, qualora

non venissero adottate misure, subirebbe anch'essa gli effetti negativi delle importazioni in dumping dalla Polonia.

4. Impatto sugli utilizzatori

- (74) La Commissione ha esaminato la situazione degli utilizzatori potenziali di palette sul mercato. Dall'esame è emerso che gli utilizzatori principali sono le imprese di trasporto e di logistica, oltre ad un gruppo eterogeneo di industrie (segnatamente materiali da costruzione, prodotti chimici, birra, ecc.) che utilizzano le palette per gli imballaggi e il trasporto.

- (75) In assenza di misure intese a ripristinare una concorrenza leale, le industrie utilizzatrici protrebbero trarre vantaggi dall'acquisto di palette a basso costo. Tuttavia, qualsiasi beneficio in termini di costi si rivelerebbe marginale visto che le palette non sono un prodotto costoso, possono essere riutilizzate ripetutamente e rappresentano soltanto una parte limitata delle spese di trasporto dell'utilizzatore. Questa conclusione è corroborata dal fatto che nessuna impresa utilizzatrice si è presentata nel quadro della presente inchiesta per fornire informazioni.

Inoltre, gli eventuali effetti dell'aumento dei costi per gli utilizzatori di palette sarebbero controbilanciati dall'elevata concorrenza sul mercato comunitario sul quale opera un gran numero di fornitori non interessati dalle misure.

5. Effetti sugli importatori

- (76) Nel quadro delle osservazioni presentate, un importatore ha sostenuto che eventuali misure sarebbero state contrarie all'interesse della Comunità.

Secondo questo importatore le misure avrebbero soltanto effetti negativi sui prezzi delle palette, sui costi e sull'occupazione nella Comunità, in particolare per quanto riguarda gli importatori e gli utilizzatori; egli inoltre ha sostenuto in tale contesto che le palette prodotte nella Comunità e quelle originarie della Polonia spesso non sono comparabili, principalmente per motivi di qualità.

- (77) A causa dell'assenza di informazioni tali da corroborare le affermazioni di cui sopra, la Commissione ha deciso di non tener conto di tali argomentazioni.

6. Effetti sulle condizioni di concorrenza

- (78) Per quanto riguarda la concorrenza sul mercato delle palette di legno, è necessario sottolineare due aspetti. In primo luogo, la forma e il livello delle misure non sono tali da precludere il mercato comunitario agli esportatori polacchi e quindi garantiscono la presenza dei prodotti polacchi sul mercato comunitario.

In secondo luogo, per quanto riguarda le altre importazioni nella Comunità per le quali è stata accertata una notevole perdita della quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta, non esistono elementi per ritenere che queste importazioni non aumenterebbero sul mercato comunitario una volta ripristinate condizioni di concorrenza leale.

In tal modo, un mercato regolato da nuove forze concorrenziali gioverebbe probabilmente agli utilizzatori del prodotto in questione.

7. Conclusioni

- (79) La Commissione ha esaminato gli effetti negativi di un eventuale aumento dei prezzi per gli importatori e gli utilizzatori rispetto alle conseguenze che l'assenza di misure avrebbe per l'industria comunitaria e per la situazione economica nel suo insieme.

La Commissione conclude che in assenza di misure probabilmente altre piccole e medie imprese della Comunità sarebbero costrette a chiudere con tutte le conseguenze negative che ciò comporterebbe per l'economia in generale. Per quanto riguarda la possibile incidenza negativa sugli importatori e gli utilizzatori, si ritiene che i vantaggi derivanti dall'assenza di misure interesserebbero soltanto un numero limitato di importatori, e non necessariamente le industrie utilizzatrici, tenuto conto del vantaggio che un rafforzamento della concorrenza leale arrecherebbe al mercato nel suo insieme.

- (80) Sulla base dei fatti e delle considerazioni sopra esposti, dopo aver esaminato tutte le informazioni disponibili e tenuto conto in maniera specifica dell'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva, la Commissione conclude che, globalmente, non esistono motivi validi per non adottare misure contro le importazioni oggetto di dumping in questione.

H. MISURE PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (81) Nello stabilire il livello delle misure necessario per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha messo a confronto il prezzo all'esportazione di queste importazioni con il livello di prezzo che permetterebbe all'industria comunitaria di coprire i costi e ottenere un margine di profitto adeguato.
- (82) Di conseguenza, i livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati determinati per tipo di paletta mettendo a confronto il prezzo all'esportazione di un dato tipo con il costo medio di produzione dei produttori comunitari soggetti all'inchiesta per il tipo comparabile, aumentato di un

margine di profitto del 5 % sul fatturato. Questo margine di profitto è stato ritenuto necessario affinché l'industria comunitaria possa procedere ad investimenti a lungo termine in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli.

2. Impegni

- (83) Alcuni produttori polacchi hanno offerto impegni relativi ai prezzi per il tipo principale di palette in termini di volume di esportazione, ossia le palette EUR, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. I rispettivi aumenti dei prezzi offerti con tali impegni sono del livello necessario per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping accertato. Di conseguenza la Commissione ritiene che gli impegni offerti dai produttori esportatori interessati possano essere accettati.
- (84) La Commissione precisa che nel caso di violazione o revoca dell'impegno può essere imposto un dazio antidumping provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 10 del regolamento di base.
- (85) Inoltre, va sottolineato che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento di base, anche se sono accettati impegni durante l'inchiesta, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio viene completata.

3. Dazi provvisori

- (86) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, l'importo del dazio provvisorio non può superare al margine di dumping o all'importo necessario per eliminare il pregiudizio, qualora quest'ultimo importo sia inferiore al margine di dumping.
- (87) Per tutti i produttori polacchi oggetto dell'inchiesta gli importi provvisori necessari per eliminare il pregiudizio (livelli di eliminazione del pregiudizio) erano in tutti i casi superiori ai margini di dumping accertati, espressi entrambi come percentuale del valore cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, delle importazioni in questione. Inoltre, la media ponderata del livello di eliminazione del pregiudizio fissata a titolo provvisorio per i produttori polacchi del campione era superiore alla corrispondente media ponderata del margine di dumping. Di conseguenza, in tutti i casi, i dazi provvisori devono basarsi sui margini di dumping accertati.
- (88) Per due produttori polacchi è stato deciso di non imporre dazi provvisori visto che non sono state accertate a titolo provvisorio pratiche di dumping.
- (89) Per i due produttori polacchi inseriti nel campione ma che non hanno collaborato all'inchiesta e per tutti gli altri produttori polacchi che non hanno collaborato, il dazio provvisorio deve essere basato, per i motivi di cui al considerando 31, sul margine di dumping più elevato accertato per i produttori soggetti all'inchiesta che hanno collaborato.

I. DISPOSIZIONI FINALI

- (90) Ai sensi dell'accordo europeo concluso tra le Comunità e la Polonia, il 27 novembre 1996 la Commissione ha informato il Consiglio di associazione Comunità-Polonia delle risultanze provvisorie e delle misure provvisorie progettate, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Poiché nessuna decisione è stata presa dal Consiglio di associazione entro i trenta giorni successivi alla data in cui è stato informato del caso, la Commissione può adottare misure antidumping provvisorie sulle importazioni del prodotto in questione originario della Polonia, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo europeo Comunità-Polonia.
- (91) A fini di buona amministrazione, è necessario fissare il periodo entro il quale le parti interessate possano presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, va precisato che tutte le risultanze riportate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive proposte dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di palette di carico semplici di legno, di cui al codice NC ex 4415 20 20 (codice Taric: 4415 2020 10), originarie della Polonia.

2. L'aliquota del dazio provvisorio è pari al 10,6 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto (codice addizionale Taric: 8900).

3. I prodotti fabbricati dalle imprese menzionate qui di seguito sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di cui al paragrafo 2:

- a) alle imprese sotto elencate si applicano i dazi seguenti:

Fabbricante	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Zielonogorskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego, PL-65-950 Zielona Gora	10,6 %	8013
Firma «Sabelmar» — Leszek Sabela, PL-43-525 Konczyce Male	9,8 %	8014
PPHU «Alpa» Sp. z o o, PL-76-038 Dobrzyca	6,3 %	8015

Fabbricante	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
PPHU «Palimex» Sp. z o o, PL-64-140 Wloszakowice	6,3 %	8015
PW «Intur-KSF» Sp. z o o, PL-88-100 Inowroclaw	9,7 %	8016
«Paletex» Produkcja Palet, Roman Panasiuk, PL-01-601 Warszawa	9,8 %	8014
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu I Usług SC «Eldagran», Mr. M. Zeminski, PL-78-314 Slawoborze	4,9 %	8017
ZPH «Palettenwerk» — K. Kozik, PL-34-789 Bystra Podhalanska	4,0 %	8018

- b) alle imprese di cui all'allegato I si applica un dazio del 6,3 % (codice addizionale Taric: 8019).

4. I prodotti fabbricati dalle imprese seguenti sono esclusi del dazio provvisorio:

Fabbricante	Codice addizionale Taric
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe «Tor-Pal» Sp. z o o PL-82-500 Kwidzyn	8020
Rolnicza poldzielnia Produkcyjna Rzecko PL-73-200 Choszczno	8020

5. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

6. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 1, i dazi provvisori non si applicano alle importazioni di un tipo di paletta specifico, ossia la paletta EUR, paletta semplice di legno, contrassegnata dal marchio registrato «EUR» e dalla sigla dell'ente ferroviario di omologazione, fabbricato, esportato e fatturato direttamente agli acquirenti della Comunità dalle imprese di cui all'allegato II (codice addizionale Taric: 8021), per il quale sono accettati gli impegni offerti.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96 e salvo il disposto dell'articolo 20, paragrafo 2 e 3 del medesimo, le parti interessate possono presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osser-

vazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Salvo il disposto degli articoli 7, 9, 10 e 14 del regolamento (CE) n. 384/96, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Fabbricanti

•Baum-Holz• SC, PL-10-547 Olsztyn
•DAST• GmbH, PL-60-682 Poznan
Drew-Pol Import-Export, Mr. Wodarz Norbert, PL-46-030 Murow
Eugeniusz Dziurny — Czeslaw Nowak, PL-38-313 Snietnica
FPH •Tina• — E.J. Grabias, PL-40-733 Katowice
Firma Produkcyjno-Handlowa, Mr. Tadeusz Fisher, PL-87-313 Maly Gleboczek
Firma Produkcyjno-Uslugowo-Handlowa •Rol-Mar•, Mr. Adam Piatek, PL-57-300 Klodzko
Import-Export, Miroslaw Przybyiek, PL-98-363 Klonowa
Internationale Paletten Company, PL-84-300 Leborg
•Kross-Pol• Sp. z o o, PL-78-100 Kolobrzeg
PPH •Drewnex• SA, PL-31-159 Kraków
PPH •GKT• SC, PL-23-414 Majdan Nowy
PPH •Pamadex• J. Szczypka, PL-43-518 Ligota
PPH •Unikat•, PL-23-408 Aleksandrow IV
PPHU •ADAPOL• SC, PL-06-200 Wolomin
Sp. •PPHU• Alwa z o o, PL-76-123 Tychowo
PPHU •SMS• — St. Mrozowicz, PL-83-320 Suleczyno
PTH •Mirex•, PL-78-100 Kolobrzeg
•PW Peteco• Sp. z o o, PL-04-330 Warszawa
Parafia Rzymsko-Katolicka, M. B. Niepokalanej Dzialalnosc Gospodaroza, PL-33-300 Nowy Sacz
Produkcja Palet •Andrzej Adamus•, Mr. Marek Gajzler, PL-63-523 Kuznia Grabowska
Produkcja, Skup Palet Drewnianych, Stanislaw Lachowicz, PL-37-536 Majdan Sieniawski 170
Przedsiębiorstwo •Amesko•, Mr. Andrzej Skora, Director, PL-55-100 Trzebnica
Przedsiębiorstwo Handlowe Uslugowe •Justyna•, PL-66-620 Gubin
Przedsiębiorstwo Handlowe-Uslugowe •Akropol•, PL-30-140 Kraków
Przedsiębiorstwo Handlowe Uslugowe Produkcyjne •Lech•, Mr. Lech Szwec, PL-68-200 Zary
Przedsiębiorstwo Obrobki Drewna •Palet-Pol• Sp. o o, Mr. Andrzej Niemiec, PL-66-311 Dabrowka WLKP
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe, Zygmunt Skibinski, ul. Kopernika 18, PL-87-820 Kowal
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe-Uslugowe, •AWA• Sp. z o o, PL-33-300 Nowy Sacz
Przedsiębiorstwo Wielobranzowe, Mr. Zdzislaw Milocki, PL-14-100 Ostroda
•Scan-Product-System Wood• SA, Podczerwone, PL-34-470 Czarny Dunajec
SC •Cama•, Mr. Dariusz Zuk, PL-21-004 Krasienin
SUTR •Rol Trak•, PL-59-230 Prochowice
Stolarstwo Export-Import, Mr. Tadeusz Swirski, PL-57-520 Dlugopole Zdroj
Torunskie Przedsiębiorstwo Przemyslu Drzewnego w Toruniu, Mr. Adam Wisniewski, PL-87-100 Torun
•Transdrewneks• Sp. z o o, PL-86-317 Grudziadz-Owczarki
WZPUM •Euro-Tech•, Import-Export Spedycja, PL-87-111 Rakszawa
Wytwarzanie Skrzyn i Opakowan Drewnianych, Malgorzata i Ryszard Nowak, PL-77-207 Piaszyna
Zaklad Produkcyjno Bohuszko, Mr. Ryszard Bohuszko, PL-69-220 Osno
Zaklad Produkcyjno Handlowy •Maw• SC, Mr. Andrzej Kulej, PL-58-536 Lubomierz
Zaklad Uslugowo-Handlowy •Rolmex•, Mr. E. Cackowski, Direktor, PL-87-600 Lipno
Zaklad Wielobranzowy Produkcyjno Uslugowy, Ryszard Potoniec, PL-33-370 Muszyna
Zaklad Przerobu Drewna, JZS Kawinscy, PL-78-500 Drawsko Pomorskie
Zphu •Drewex•, Spolka Cywilna, Ms. Agnieszka Pawlaczyk, PL-66-440 Skwierzyna

ALLEGATO II

Fabbricanti

•Baum-Holz» SC, PL-10-547 Olsztyn
Eugeniusz Dziurny — Czeslaw Nowak, PL-38-313 Snietnica
FPH •Tina» — E.J. Grabias, PL-40-733 Katowice
Firma •Sabelmar» — Leszek Sabela, PL-43-525 Konczyce Male
Import-Export, Miroslaw Przybylek, PL-98-363 Klonowa
Internationale Paletten Company, PL-84-300 Lebork
•Kross-Pol» Sp. z o o, PL-78-100 Kolobrzeg
PPH •Drewnex» SA, PL-31-159 Kraków
PPH •GKT» SC, PL-23-414 Majdan Nowy
PPH •Pamadex» J. Szcypka, PL-43-518 Ligota
PPH •Unikat», PL-23-408 Aleksandrow IV
PPHU •ADAPOL» SC, PL-06-200 Wolomin
PPHU •Alpa» Sp. z o o, PL-76-038 Dobrzyca
•PPHU» Alwa Sp. z o o, PL-76-123 Tychowo
PPHU •Palimex» Sp. z o o, PL-64-140 Wloszakowice
PPHU •SMS» — St. Mrozowicz, PL-83-320 Suleczyno
PTH •Mirex», PL-78-100 Kolobrzeg
PW •Intur-KFS» Sp. z o o, PL-88-100 Inowroclaw
PW •Peteco» Sp. z o o, PL-04-330 Warszawa
•Paletex» Produkcja Palet, Roman Panasiuk, PL-01-601 Warszawa
Produkcja Palet •Andrzej Adamus», Mr. Marek Gajzler, PL-63-523 Kuznia Grabowska
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe, Zygmunt Skibinski, ul. Kopernika 18, PL-87-820 Kowal
Przedsiębiorstwo Handlowe-Uszugowe •Akropol», PL-30-140 Kraków
SUTR •Rol Trak», PL-59-230 Prochowice
•Scan-Product-System Wood» SA, Podczerwone, PL-34-470 Czarny Dunajec
•Transdrewneks» Sp. z o o, PL-86-317 Grudziadz-Owczarki
WZPUM •Euro-Tech», Import-Export Spedycja, PL-87-111 Rakszawa
ZPH •Palettenwerk» — K. Kozik, PL-34-789 Bystra Podhalanska
Zaklad Przerobu Drewna, JZS Kawinsky, PL-78-500 Drawsko Pomorskie.

REGOLAMENTO (CE) N. 1024/97 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1997****che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1996/1997**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2201/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/95 ⁽⁴⁾, l'aiuto all'ammasso è fissato per giorno e 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4 e di fichi di categoria C; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, un'aliquota è applicata all'ammasso di uve secche sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i prodotti sono stati acquistati e un'altra aliquota si applica al periodo di ammasso successivo;

considerando che l'aiuto all'ammasso dev'essere calcolato tenendo conto del costo tecnico del magazzinaggio e del finanziamento del prezzo d'acquisto pagato per i prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 è fissato, per i prodotti della campagna di commercializzazione 1996/1997, nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 19.

ALLEGATO

AIUTO ALL'AMMASSO PER LE UVE SECCHIE E I FICHI SECCHI NON
TRASFORMATI DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1996-1997

A. UVE SECCHIE

(ECU per giorno e 100 kg netti)

	Sino al 28 febbraio 1998	Dal 1° marzo 1998
Uva sultanina di categoria 4	0,0207	0,0080

B. FICHI SECCHI

(ECU per giorno e 100 kg netti)

Fichi secchi di categoria C	0,0273
-----------------------------	--------

REGOLAMENTO (CE) N. 1025/97 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1997****riguardante le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, riguardante il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2 e l'articolo 17 paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 5,

considerando che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa riguardante il commercio dei prodotti tessili, siglato il 19 dicembre 1995, è scaduto il 31 dicembre 1996 e che, in attesa della ripresa e della conclusione dei negoziati intrapresi per siglare un nuovo accordo con la Federazione russa, è stato adottato il regolamento (CE) n. 2446/96 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 562/97⁽⁴⁾, al fine di tutelare gli interessi economici della Comunità nell'ambito degli scambi di prodotti tessili con tale paese;

considerando che le misure introdotte da detto regolamento sono applicabili fino al 30 giugno 1997 e che pare improbabile che un nuovo accordo tessile possa essere negoziato e applicato prima di tale data;

considerando che è necessario, tenuto conto della sensibilità del settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, introdurre un regime d'importazione per il secondo semestre del 1997 che fissi limiti quantitativi alle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa;

considerando che l'esperienza della gestione dei limiti quantitativi instaurati dal regolamento (CE) n. 2446/96 ha dimostrato che, per talune categorie di prodotti, le domande di autorizzazione all'importazione erano di gran lunga superiori ai limiti quantitativi; che è opportuno introdurre modalità di gestione più precise al fine di garantire che le domande di autorizzazione all'importazione corrispondano a una reale volontà di importare; che, a tal fine, vi è motivo di subordinare il rilascio di una licenza di importazione alla presentazione di un contratto;

considerando che, al fine di consentire l'accesso ai limiti quantitativi al maggior numero di operatori, è sembrato altresì opportuno limitare le quantità attribuibili mediante licenza ad una quantità massima; che, in vista di un'utilizzazione ottimale dei limiti quantitativi, vi è altresì motivo di prevedere che ciascun operatore potrà presentare una nuova domanda di autorizzazione solo dopo aver utilizzato il 50 % della quantità prevista da una licenza ottenuta precedentemente;

considerando che, al fine di garantire un'utilizzazione ottimale dei limiti quantitativi, è opportuno fissare a tre mesi la durata di validità delle licenze di importazione, a decorrere dalla data della loro emissione;

considerando che, al fine di garantire la continuità degli scambi commerciali, è opportuno introdurre nuovi limiti quantitativi per il restante periodo del 1997 e fare in modo che tali limiti siano fissati proporzionalmente al periodo coperto e associati ad un aumento che non pregiudichi i risultati dei negoziati su un nuovo accordo tessile;

considerando che per le categorie 2, 2a, 39, 117 e 118, i cui limiti quantitativi sono stati esauriti poco dopo la loro introduzione con il regolamento (CE) n. 2446/96, è necessario, al fine di garantire la continuità degli scambi commerciali, rendere accessibili i nuovi limiti quantitativi, conformemente alle nuove regole di gestione, non appena il presente regolamento entrerà in vigore;

considerando che, per le altre categorie di prodotti i cui limiti quantitativi non sono stati completamente esauriti, le nuove regole di gestione e i nuovi limiti quantitativi devono essere applicati posteriormente alla data di scadenza del regolamento (CE) n. 2446/96, vale a dire a decorrere dal 1° luglio 1997;

considerando che è necessario precisare che le disposizioni del presente regolamento non impediscono l'importazione dei prodotti tessili contemplati da una licenza di importazione valida rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 2446/96;

considerando che nel frattempo proseguono i negoziati per raggiungere un nuovo accordo bilaterale tra la Comunità e la Federazione russa prima della scadenza del presente regolamento;

considerando che il minor numero di restrizioni quantitative e rispetto a quelle previste dall'accordo, nonché i livelli più elevati introdotti col presente regolamento, sono subordinati all'ipotesi che, nel periodo di validità del presente regolamento, la Federazione russa non adotterà nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento altre

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 255 del 9. 10. 1996, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 21. 12. 1996, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 27. 3. 1997, pag. 38.

misure riguardanti restrizioni quantitative, o aumenti tariffari o barriere non tariffarie quali la certificazione o altri requisiti applicabili alle importazioni di prodotti originari della Comunità che modifichino quelle in vigore nella Federazione russa in data 1° gennaio 1996; che l'introduzione di misure di tal genere comporterebbe un riesame delle disposizioni previste dal presente regolamento;

considerando che le presenti misure sono conformi al parere formulato dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato I del presente regolamento, originari della Federazione russa, sono soggette ai limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

2. Dal 1° luglio 1997, le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato II del presente regolamento, originari della Federazione russa, sono soggette ai limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

3. Dal 1° luglio 1997, la reimportazione nella Comunità, dopo un perfezionamento passivo nella Federazione russa, dei prodotti tessili elencati nell'allegato III del presente regolamento, è soggetta ai limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 sono applicabili alle importazioni di cui al presente regolamento.

Articolo 3

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per i prodotti elencati nell'allegato I e dal 1° luglio 1997 per i prodotti di cui all'allegato II, sono applicabili le seguenti disposizioni:

1. La quantità che può essere richiesta da ciascun operatore al fine dell'ottenimento di una licenza di importazione non può superare le quantità massime indicate nell'allegato IV.
2. Tutti gli operatori che abbiano utilizzato una licenza di importazione in misura uguale o superiore al 50 % della quantità loro attribuita in virtù del paragrafo 1 possono presentare una nuova domanda di licenza per la stessa categoria di prodotti e per una quantità che

non superi le quantità massime di cui all'allegato IV, purché rimangano ancora quantità disponibili nel limite quantitativo in questione.

3. Le licenze di importazione sono concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, previa notifica della decisione della Commissione, solo nel caso in cui l'operatore interessato possa giustificare l'esistenza di un contratto e, senza pregiudizio del paragrafo 2, certifichi, mediante una dichiarazione scritta, di non avere già beneficiato all'interno della Comunità, per la categoria in questione, di una licenza di importazione rilasciata conformemente al presente regolamento.
4. Le licenze di importazione rilasciate in virtù del presente regolamento hanno una durata di validità di tre mesi a decorrere dalla data della loro emissione.

Articolo 4

Solo i quantitativi dei prodotti elencati negli allegati I, II e III del presente regolamento e immessi in libera pratica nella Comunità dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e dopo il 1° luglio 1997 per quelli di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, sulla base di una licenza di importazione rilasciata in virtù del presente regolamento o di una autorizzazione preventiva di perfezionamento passivo economico ai sensi del regolamento (CE) n. 3017/95 della Commissione⁽¹⁾, sono detratti dai rispettivi limiti indicati nei medesimi allegati.

Articolo 5

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui agli allegati I, II e III, la cui importazione è stata autorizzata a norma del regolamento (CE) n. 2446/96.

Articolo 6

Le disposizioni del presente regolamento saranno soggette a riesame qualora, durante il periodo di validità di tale regolamento, la Federazione russa introduca misure in materia di restrizioni quantitative o di rafforzamento delle barriere tariffarie o non tariffarie, quali la certificazione o altri requisiti applicabili alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Comunità, diverse da quelle in vigore nella Federazione russa alla data del 1° gennaio 1996.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 40.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

*ALLEGATO I***Limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1**

Categoria (*)	Unità	Quantità
2	t	8 251
2a	t	634
39	t	512
117	t	933
118	t	550

(*) La descrizione completa dei prodotti che rientrano in queste categorie figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94.

*ALLEGATO II***Limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2**

Categoria (*)	Unità	Quantità
1	t	2 614
3	t	1 016
4	1 000 pezzi	1 440
5	1 000 pezzi	914
6	1 000 pezzi	1 604
7	1 000 pezzi	452
8	1 000 pezzi	1 376
9	t	946
20	t	1 372
22	t	736
12	1 000 paia	2 256
13	1 000 pezzi	2 990
15	1 000 pezzi	572
16	1 000 pezzi	416
21	1 000 pezzi	680
24	1 000 pezzi	700
29	1 000 pezzi	318
83	t	236
33	t	266
37	t	910
50	t	282
74	1 000 pezzi	306
90	t	486
115	t	244

(*) La descrizione completa dei prodotti che rientrano in queste categorie figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94.

ALLEGATO III

PERFEZIONAMENTO PASSIVO ECONOMICO

Limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 3

Categoria (*)	Unità	Quantità
4	1 000 pezzi	488
5	1 000 pezzi	1 118
6	1 000 pezzi	3 094
7	1 000 pezzi	1 976
8	1 000 pezzi	1 790
12	1 000 paia	2 386
13	1 000 pezzi	714
15	1 000 pezzi	1 898
16	1 000 pezzi	694
21	1 000 pezzi	2 714
24	1 000 pezzi	1 380
29	1 000 pezzi	2 180
83	t	250
74	1 000 pezzi	500

(*) La descrizione completa dei prodotti che rientrano in queste categorie figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94

ALLEGATO IV

Quantità massime di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Categoria	Unità	Quantità massima
1	t	20
2	t	30
2a	t	10
3	t	10
4	1 000 pezzi	20
5	1 000 pezzi	10
6	1 000 pezzi	10
7	1 000 pezzi	10
8	1 000 pezzi	20
9	t	10
20	t	15
22	t	10
39	t	10
12	1 000 paia	15
13	1 000 pezzi	15
15	1 000 pezzi	10
16	1 000 pezzi	10
21	1 000 pezzi	10
24	1 000 pezzi	10
29	1 000 pezzi	10
83	t	10
33	t	10
37	t	10
50	t	10
74	1 000 pezzi	10
90	t	10
115	t	10
117	t	10
118	t	10

REGOLAMENTO (CE) N. 1026/97 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1997

che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici della Nomenclatura combinata 3102 10 10 e 3102 10 90 a 3102 90 00 originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche i Bosnia-Erzegovina, Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 825/97⁽²⁾,

considerando che in virtù dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato alle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'ambito di massimali tariffari; che conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 70/97, dal momento in cui si raggiungono tali massimali, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino al termine dell'anno civile, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi;

considerando che le importazioni dei prodotti elencati in allegato, originari delle suddette Repubbliche beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto mediante

imputazione il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili a tali repubbliche per i prodotti in causa è reso necessario dalla situazione del mercato comunitario;

considerando che è opportuno ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 10 giugno 1997 e fino al 31 dicembre 1997 la riscossione dei dazi doganali sospesa in virtù del regolamento (CE) n. 70/97 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in allegato, originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 4.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
01.0010	3102 3102 10 10	Concimi minerali o chimici azotati: - - Urea con tenore di azoto superiore al 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco
01.0020	3102 10 90 3102 21 00 3102 29 00 3102 30 3102 30 10 3102 30 90 3102 40 3102 40 10 3102 40 90 3102 50 3102 50 90 3102 60 00 3102 70 3102 70 90 3102 80 00 3102 90 00	- - altra - Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio: - - Solfato di ammonio - - altri - Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa: - - in soluzione acquosa - - altro - Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante: - - con tenore di azoto inferiore o uguale al 28 %, in peso - - con tenore di azoto superiore al 28 %, in peso - Nitrato di sodio: - - altri - Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio - Calciocianammide: - - altri - Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali - altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti

REGOLAMENTO (CE) N. 1027/97 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1997

che determina, per la campagna 1997, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del primo acconto del premio nonché l'ammontare di un acconto dell'aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86⁽⁶⁾;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene, applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne

d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1997, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio; che l'articolo 5, paragrafo 3 fissa altresì l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina all'80 % del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % all'articolo 8, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/96⁽⁸⁾, l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 ECU;

considerando che per certe monete il tasso di conversione agricolo è stato congelato fino al 1° gennaio 1999 con il regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio⁽⁹⁾;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1323/90⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 della Commissione⁽¹¹⁾, il Consiglio ha istituito un aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in talune zone svantaggiate della Comunità; che, secondo le norme ivi previste, l'aiuto è subordinato alle stesse condizioni stabilite per il premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine; che, data l'attuale incertezza che si registra sul mercato di alcuni Stati membri, per la campagna 1997 occorre autorizzare gli Stati membri a versare fin d'ora un importo pari al 90 % di questo aiuto;

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 99.

⁽⁸⁾ GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17.

⁽¹¹⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 6.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie; che tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 1997, si stima la differenza seguente: 102,785 ECU/100 kg.

Articolo 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora è il seguente:

- produttori di agnelli pesanti: 16,446 ECU,
- produttori di agnelli leggeri: 13,157 ECU.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il primo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:

- produttori di agnelli pesanti: 4,934 ECU/pecora,
- produttori di agnelli leggeri: 3,947 ECU/pecora.

Articolo 3

1. L'importo del premio pagabile per capra nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente: 13,157 ECU.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il primo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue: 3,947 ECU pagabili per capra.

Articolo 4

Un acconto sull'aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e caprine, stabiliti nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio⁽¹⁾, che gli Stati membri sono autorizzati a versare, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90, è fissato come segue:

- 5,977 ECU per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 dello stesso regolamento;
- 4,130 ECU per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;
- 4,130 ECU per capra, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il primo acconto sul premio integrativo per la campagna 1997 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio⁽²⁾, è fissato come segue:

- 2,834 ECU per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento da ultimo citato;
- 2,834 ECU per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento da ultimo citato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1028/97 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2047/84 che fissa i centri di intervento del riso diversi da Vercelli e abrogazione del regolamento (CEE) n. 3406/93 che stabilisce le varietà di riso indica agli effetti dell'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, lettera a),considerando che i centri d'intervento sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2047/84 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2933/93 ⁽³⁾; che, in seguito alle consultazioni previste dall'articolo 8, lettera a) del regolamento (CE) n. 3072/95, è opportuno modificare l'elenco dei centri suddetti;considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 ha istituito un prezzo d'intervento unico per una qualità tipo; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 3406/93 della Commissione, del 13 dicembre 1993, che stabilisce le varietà di riso Indica agli effetti dell'intervento ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 896/94 ⁽⁵⁾;

considerando che tali misure devono prendere effetto a decorrere dall'inizio del periodo di applicazione del regime dell'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2047/84, i punti 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione***2. CENTRI SITUATI IN ITALIA**

Regioni	Centri d'intervento
Piemonte	Vercelli Novara
Lombardia	Pavia Mantova
Sardegna	Oristano

3. CENTRI SITUATI IN GRECIA

Regioni	Centri d'intervento
Grecia centrale	Volos Lamia Mesolongi
Macedonia	Skotoysa Drymos Platy Provatas Pyrgos
Peloponneso	Salonico Serre Messini Scala*

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 3406/93 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU n. L 190 del 18. 7. 1984, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 265 del 26. 10. 1993, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 1029/97 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1997****che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 525/97 ⁽⁴⁾;

considerando che per sviluppare il potenziale di produzione dell'arcipelago e soddisfare l'incremento della domanda locale è necessario aumentare il numero di capi riproduttori di pura razza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1487/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 37.

ALLEGATO

ALLEGATO III

Fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina (1):		
	— animali maschi	275	483
	— animali femmine	5 500	423

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1030/97 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1997****recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 414/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 414/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/97⁽⁴⁾;

considerando che occorre tener conto della modifica delle zone soggette alle restrizioni sanitarie e commerciali in seguito alla comparsa di nuovi casi di peste suina classica nel Brandenburgo, modificando l'allegato I del regolamento (CE) n. 414/97 e sostituendo l'allegato II dello stesso regolamento con un nuovo allegato;

considerando che l'applicazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno del mercato costituisce uno degli strumenti migliori per combattere il propagarsi della

peste suina classica; che è pertanto giustificato applicare le disposizioni previste dal presente regolamento a decorrere dal 23 maggio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 414/97 è modificato come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 24. 5. 1997, pag. 2.

*ALLEGATO I**«ALLEGATO I*

Numero complessivo di animali a partire dal 18 febbraio 1997

Suini all'ingrasso	102 500 capi
Suinetti	48 000 capi

*ALLEGATO II**«ALLEGATO II*

1. Nel Land Renania settentrionale Westfalia, le zone di protezione e di sorveglianza dei seguenti distretti:
 - Paderborn,
 - Soest,
 - Gütersloh,
 - Lippe.
 2. Nel Land del Mecklenburgo-Pomerania occidentale, le zone di protezione e di sorveglianza in tutti i distretti tranne il Nordwestmecklenburg e Ludwigslust.
 3. Nel Land Bassa Sassonia le zone di protezione e di sorveglianza nei seguenti distretti:
 - Lüchow-Dannenberg,
 - Uelzen.
 4. Nel Land del Brandeburgo le zone di protezione e di sorveglianza del distretto:
 - Prignitz.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1031/97 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1997****recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 924/97⁽⁴⁾;

considerando che, per rafforzare la lotta contro la peste suina classica, le autorità dei Paesi Bassi hanno vietato il trasporto di suini nel sud del paese; che i suini provenienti da questa zona sono soggetti a restrizioni veterinarie e commerciali; che è quindi necessario inserire tale zona, a partire dal 23 maggio 1997, tra quelle a cui si applicano le misure eccezionali di sostegno al mercato previste dal regolamento (CE) n. 413/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 413/97 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Possono essere consegnati esclusivamente i suini allevati nelle zone definite dalle autorità dei Paesi Bassi, riportate nell'allegato II del presente regolamento, purché alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste dalle stesse autorità.»;

2) l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 24. 5. 1997, pag. 3.

*ALLEGATO**«ALLEGATO II*

1. Le zone di protezione e di sorveglianza nelle seguenti regioni:

- Venhorst,
- Best,
- Berkel-Enschot,
- Ammerzoden,
- Nederweert,
- Soerendonk,
- Baarle-Nassau.

2. La zona in cui è vietato il trasporto dei suini, definita nel decreto ministeriale del 14 aprile 1997, pubblicato nello Staatscourant del 15 aprile 1997, pag. 12.*

REGOLAMENTO (CE) N. 1032/97 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1997
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0709 90 77	052	77,4
	999	77,4
0805 30 30	052	97,2
	388	77,3
	528	61,0
	999	78,5
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	060	49,9
	388	86,0
	400	86,5
	404	112,3
	508	89,7
	512	74,5
	528	69,2
	804	90,1
	999	82,3
	0809 10 20	400
999		278,4
0809 20 49	400	254,9
	999	254,9

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1033/97 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1997****che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura sono soddisfatte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il rilascio dei titoli richiesti per taluni prodotti comporterebbe il superamento dei quantitativi massimi che possono essere esportati col beneficio di restituzioni nel relativo periodo di 12 mesi; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per tali prodotti e rilasciare i titoli per i quali le domande sono pendenti solo per alcuni di tali prodotti, per i quali sono stati fissati coefficienti di assegnazione,

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione dei prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0406 è sospeso per il periodo dal 7 al 12 giugno 1997.
2. È dato seguito alle domande di titolo presentate dal 2 al 4 giugno 1997, attualmente pendenti e i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a partire dal 9 giugno 1997, per i prodotti di cui ai codici NC 0406 30, 0406 90 13, 0406 90 15, 0406 90 17, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 78 e 0406 90 87, per i quali è fissato un coefficiente di assegnazione di 0,53.
3. È dato seguito alle domande di titolo per i prodotti di cui al codice NC 0406 presentate dal 2 al 4 giugno 1997, diverse da quelle di cui al paragrafo 2, tuttora pendenti e i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a partire dal 9 giugno 1997.
4. Non è dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0406 presentate il 6 giugno 1997 e attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dal 13 giugno 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1034/97 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1997****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1021/97⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.
⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.
⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.
⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 6. 6. 1997, pag. 13.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,77	3,91
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,77	9,15
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,77	3,72
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,77	8,72
1701 91 00 ⁽²⁾	28,11	11,18
1701 99 10 ⁽²⁾	28,11	6,66
1701 99 90 ⁽²⁾	28,11	6,66
1702 90 99 ⁽³⁾	0,28	0,37

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVA 97/26/CE DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1997

che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida ⁽⁴⁾ dispone che le patenti di guida nazionali siano rilasciate secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I o I bis e che debbano indicare le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare;

(2) considerando che detti allegati I e I bis prevedono che le eventuali diciture aggiuntive o restrittive sono indicate in forma codificata;

(3) considerando che i codici e i sottocodici riguardanti le condizioni di rilascio disciplinate dalla direttiva 91/439/CEE si applicano su tutto il territorio della Comunità;

(4) considerando che, in base al principio di sussidiarietà, è necessaria un'azione comunitaria al fine di permettere la comprensione e il riconoscimento reciproco delle patenti di guida e di facilitare la libera circolazione delle persone, evitando i problemi pratici che i conducenti, le imprese di trasporto su strada, le amministrazioni e gli agenti di controllo dovrebbero affrontare nel caso d'introduzione di codici divergenti negli Stati membri;

(5) considerando che è opportuno prevedere una procedura semplificata per permettere l'adeguamento degli aspetti tecnici dei codici comunitari armonizzati che figurano negli allegati I e I bis e l'adeguamento degli allegati II e III della direttiva 91/439/CEE;

(6) considerando che, in occasione della presente modifica, occorre, ai fini della chiarezza e della conformità

con la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽⁵⁾, adeguare la definizione della dicitura «motociclo» per quanto riguarda la velocità per costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 3:

a) al secondo trattino, l'indicazione «50 km/h» è sostituita da «45 km/h»;

b) il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— per «motociclo», ogni veicolo a due ruote, con o senza side-car, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.»

2) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 7 bis

1. È definita, secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter, una suddivisione dei codici comunitari armonizzati riportati negli allegati I e I bis, in particolare dei codici 04, 05, 44 e 55.

Si segue la stessa procedura anche per decidere se l'utilizzazione di certe suddivisioni di codici comunitari armonizzati debba essere eventualmente resa obbligatoria.

2. Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico la parte degli allegati I e I bis riguardante i codici armonizzati e gli allegati II e III sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter.

Articolo 7 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato per la patente», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 110 del 16. 4. 1996, pag. 7 e GU n. C 31 del 31. 1. 1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 20.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 1996 (GU n. 277 del 23. 9. 1996, pag. 15), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 1996 (GU n. C 69 del 5. 3. 1997, pag. 7) e decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 1997 (GU n. C 132 del 28. 4. 1997).

⁽⁴⁾ GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/47/CE (GU n. L 235 del 17. 9. 1996, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»
- 3) all'allegato I, punto 2, pagina 4 della patente, e nell'allegato I bis, punto 2, pagina 2 della patente, lettera a), rubrica 12, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
- ← codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati
- 01 Correzione della vista
- 02 Protesi auditiva/aiuto alla comunicazione
- 03 Protesi/ortosi degli arti
- 04 Subordinato al possesso di un certificato medico in corso di validità
- 05 Guida sottoposta a restrizioni per ragioni mediche
- 10 Cambio di velocità adattato
- 15 Frizione adattata
- 20 Sistema di frenatura adattato
- 25 Sistema di accelerazione adattato
- 30 Sistemi combinati di frenatura e accelerazione adattati
- 35 Dispositivi di comando adattati
- 40 Sistema di direzione adattato
- 42 Retrovisore/i adattato/i
- 43 Sedile del conducente adattato
- 44 Adattamenti del motociclo
- 45 Motociclo unicamente con side-car
- 50 Limitata al veicolo specifico/n. di telaio
- 51 Limitata al veicolo specifico/n. di targa di immatricolazione
- 55 Combinazione di adattamenti del veicolo
- 70 Cambio della patente n. ... rilasciata da ... (simbolo ECE/ONU se si tratta di un paese terzo)
- 71 Duplicato della patente n. ... (simbolo ECE/ONU se si tratta di un paese terzo)
- 72 Limitata ai veicoli della categoria A di cilindrata non superiore a 125cc e di potenza massima di 11 kW (A1)
- 73 Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o a quattro ruote (B1)
- 74 Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7500 kg (C1)
- 75 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere non supera i 16, escluso quello del conducente (D1)
- 76 Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7 500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice (C1 + E)
- 77 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non supera i 16 (D1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che a) la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice e b) il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone (D1 + E)
- 78 Limitata ai veicoli muniti di cambio di velocità automatico (Allegato II, 8.1.1, paragrafo 2)
- 79 (...) Limitata ai veicoli conformi alle specifiche indicate tra parentesi, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità relative al riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1997

che modifica la decisione 92/160/CEE recante misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi e che abroga la decisione 96/487/CE relativa a misure protettive contro la durina in Russia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/350/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽³⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando che conformemente alla decisione 92/160/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/10/CE⁽⁵⁾, le importazioni nella Comunità di

equidi provenienti dalla Russia sono consentite unicamente se provenienti dai territori ad ovest degli Urali;

considerando che, in seguito alla conferma della presenza della durina in Russia, è stata adottata la decisione 96/487/CE della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Russia hanno ora confermato che alcuni territori amministrativi della Federazione russa sono indenni dalla durina; che pertanto la decisione 92/160/CEE deve essere modificata per tener conto della nuova regionalizzazione della Russia ai fini di tale decisione;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Russia hanno inoltre fornito garanzie per quanto riguarda il controllo della durina nella Federazione russa; che tali garanzie sono sufficienti per consentire di riprendere le importazioni di equidi da talune parti della Federazione russa; che la decisione 96/487/CE deve pertanto essere abrogata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 92/160/CEE i termini:

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1997, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 198 dell'8. 8. 1996, pag. 50.

«*Russia*

territori ad ovest degli Urali»

sono sostituiti dai seguenti:

«*Russia*

- le province di Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninogorod, Kirov, Belgorod, Voroneg, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm e Kurgan
- le regioni di Stavropol e Krasnodar
- le repubbliche di Karelia, Marij-El, Mordovia, Chuvachia, Kalmykia, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Severnaya Osetia, Ingushetia e Karachaevo-Cherkesia».

Articolo 2

La decisione 96/487/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate nei confronti della Russia per renderle conformi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
